

Avviso. Sospensione rate mutuo

È stata prorogata non oltre il **31/12/2025** la sospensione del pagamento delle rate dei mutui/finanziamenti a seguito degli eventi sismici.

Periodo di accadimento. A partire dal 24 agosto 2016.

Riferimento normativo. Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (“Legge di Bilancio 2025”) art. 1.

Territori colpiti dall’evento. Territori delle regioni del Centro Italia (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria) interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui all’art. 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244.

Perimetro di riferimento per la sospensione.

Mutui/finanziamenti relativi a edifici sgomberati o inagibili, alla gestione di attività di natura commerciale/economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici.

Modalità di sospensione.

- **Sospensione totale** della rata (sia interessi che quota capitale). Gli interessi saranno calcolati sul capitale residuo al momento della sospensione e addebitati alle scadenze e periodicità previste dal piano di ammortamento. Il numero di rate è concordato con la banca.
- **Sospensione parziale** della sola quota capitale. Gli interessi dovuti durante il periodo di sospensione saranno calcolati sul capitale residuo al momento della sospensione e addebitati alle scadenze originarie previste.

Indicazioni su spese e interessi.

Non saranno applicate spese o commissioni, né richieste ulteriori garanzie. Gli interessi dovuti nel periodo di sospensione saranno calcolati in base al contratto e all’Accordo tra il Commissario straordinario del Governo e l’Associazione Bancaria Italiana, del 27 marzo 2018.

Documentazione richiesta.

Per richiedere la sospensione occorre presentare l’autocertificazione del danno subito, come previsto da D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni.

Per tutti i dettagli e maggiori informazioni è a disposizione il personale della succursale.